

Beneficio di bonifica, non vale la rendita

di Corrado Sforza Fogliani*

Due importanti princìpi sono stati ribaditi dalla Commissione provinciale tributaria di Piacenza in una recente sentenza. Secondo il primo, “quando le acque reflue vengono scaricate direttamente nella fognatura del Comune e vengono poi convogliate nel collettore generale del Comune stesso, indi nel canale consortile, non si può trattare di beneficio diretto conseguito da un singolo immobile, ma di un servizio reso al sistema fognario comunale (pagato dal cittadino attraverso la fiscalità generale), con un'utilità diffusa a favore della collettività urbana, senza alcun beneficio specifico per un singolo immobile”. Non essendo un beneficio diretto e non recando vantaggio specifico al singolo immobile, non c'è materia per il contributo di bonifica.

Inoltre, “il contributo consortile dovuto non può essere calcolato con riferimento alla rendita catastale, dovendo invece essere determinato in funzione dell'effettivo beneficio conseguito”. Se, infatti, ci si riferisse alla rendita catastale, non sarebbe quantificabile l'incremento di valore recato dall'opera di bonifica all'immobile, condizione prima – questa dell'aumento di valore – per la sussistenza del contributo, per quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Non solo: si determinerebbero effetti paradossali, quali un aumento del contributo nel caso, per esempio, di lavori svolti dal proprietario dell'immobile, tali da provocare un diverso classamento e quindi un aumento della rendita.

*presidente Confedilizia

inserito in data 30.1.2012